

provvedimenti adottati dal nostro Paese e, di conseguenza, dalla regione Friuli-Venezia Giulia.

(7-00878)

« Collavini ».

INTERPELLANZA URGENTE
(ex articolo 138-bis del regolamento)

I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro della giustizia, per sapere — premesso che:

a seguito dell'entrata in vigore della riforma del giudice unico di I grado, l'ubicazione degli uffici giudiziari del circondario del tribunale di Matera è stata rideterminata e, in virtù del principio della soppressione — accorpamento, è stata istituita in Pisticci (Matera) l'unica sede distaccata del tribunale ove pertanto si sono concentrati i carichi di lavoro degli ex mandamenti di Rotondella Stigliano e Pisticci senza i limiti della competenza pretorile;

la competenza territoriale della sede distaccata di Pisticci si estende a gran parte della provincia di Matera e comprende l'intera area metapontina, che ne rappresenta il principale fulcro di sviluppo, con la conseguenza di rappresentare la fonte del maggior contenzioso giudiziario;

a conferma di ciò valgono i dati statistici che evidenziano, nel periodo 2 giugno-31 dicembre 1999 e limitatamente al ruolo civile, una sopravvenienza di ben 1199 iscrizioni delle quali 783 sono cause ordinarie e le rimanenti sono istanze cautelari e monitorie ovvero procedimenti di volontaria giurisdizione;

la sopravvenienza penale, già gravosa per i soli reati di competenza pretorile, registrerà una sicura impennata con il trasferimento alla sede distaccata di una rilevante mole di lavoro precedentemente riservata al Collegio e quindi alla sede principale di Matera;

a fronte di tale rilevante carico di lavoro, l'ufficio distaccato di Pisticci appare assolutamente sguarnito negli organici dei magistrati addetti, infatti, allo stato, sono assegnati a tale ufficio soltanto due magistrati, dei quattro previsti in organico, che rispettivamente si occupano uno del settore civile e l'altro di quello penale;

inoltre, l'organico del personale amministrativo, determinato con decreto ministeriale 1° giugno 1999 comprende un funzionario di cancelleria (posto attualmente vacante) tre collaboratori di cancelleria rispettivamente incaricati di assolvere al lavoro della cancelleria civile, penale e delle esecuzioni, un assistente, due operatori ed un addetto ai servizi ausiliari;

nonostante l'encomiabile sforzo profuso dai magistrati e dal personale tutto, l'evidente insufficienza e carenza degli organici si riflette quotidianamente sul corretto funzionamento dell'ufficio, fino a raggiungere livelli patologici come quelli denunciati dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Matera con riferimento alla totale chiusura degli uffici di cancelleria nella giornata del 7 febbraio 2000 allorché due collaboratori risultavano assenti per motivi di salute ed il terzo in recupero del riposo compensativo;

al di là delle straordinarie circostanze suddette, le carenze strutturali sono state espressamente riconosciute dal presidente del tribunale di Matera che si è fatto carico di sostenerlo in sede distrettuale in occasione della discussione per la revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari lucani;

le recenti riforme approvate dal Parlamento, intese ad offrire al Paese un « servizio giustizia » più efficiente e moderno, non possono infrangersi sugli scogli delle carenze organizzative che minano la credibilità di chi le ha proposte e sostenute;

l'antica tradizione di efficienza della sede di Pisticci non merita la condizione di abbandono cui sembra essere stata rele-

gata per l'attuale consistenza dell'organico che, inevitabilmente, determinerà il ripetersi delle denunciate situazioni di crisi e con il tempo la irreversibile paralisi della sede staccata del Tribunale;

al Metapontino è stata riconosciuta la consistenza di zona omogenea, titolata, per la sussistenza di tutti i parametri richiesti dalla legge, all'istituzione e, quel che più conta, alla conservazione della sede distaccata del tribunale per cui non verrebbero tollerate dalla rappresentanza politica del territorio azioni volte ad assecondare i disagi onde prefigurare surrettiziamente ipotesi di soppressione che, voci incontrollate e sicuramente poco degne di fede, attribuiscono alla perversa quanto inespresa volontà di depauperare la città di Pisticci e l'intera area, che intorno ad essa gravita, di un presidio fortemente ed efficacemente difeso dall'azione dei Parlamentari, delle istituzioni locali, dei professionisti e delle popolazioni interessate —:

1. quali iniziative intenda assumere il Ministro al fine di porre rimedio ai disagi determinati dalla grave insufficienza degli organici della sezione distaccata di Pisticci e quali siano, nell'immediato, le azioni che, con competente urgenza, intenda adottare per sopperire ai suddetti disagi;

2. se le menzionate quanto incontrollate voci, circa iniziative intese a favorire la marginalizzazione della sezione distaccata di Pisticci, trovino riscontro in ambito ministeriale e, ove ciò come personalmente credo non fosse, se il Ministro non ritenga smentirle fuggendo così ogni ipotetico dubbio e restituendo serenità agli operatori, agli amministratori ed alle popolazioni interessate.

(2-02263) « Domenico Izzo, Boccia ».

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

con decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, il Governo ha dettato le norme per la riforma del Comitato olimpico nazionale;

agli articoli 5 e 15 di tale decreto è attribuita al Consiglio nazionale del Coni la facoltà di ammettere o escludere le nuove federazioni sportive;

la procedura prevista in detti articoli per le nuove federazioni prescrive innanzitutto il riconoscimento del possesso di specifici requisiti sportivi e conseguentemente l'assunzione della personalità giuridica di diritto privato;

l'articolo 18 del decreto legislativo 23 luglio 1999, recependo il fatto che le federazioni già componenti il Consiglio nazionale del Coni in quanto organi dell'ente non potevano non possedere i citati requisiti sportivi, attribuisce *ex lege* la personalità giuridica di diritto privato alle federazioni sportive nazionali riconosciute alla data del 20 gennaio 1999;

in data 26 gennaio 2000 il Coni ha approvato uno Statuto in cui all'articolo 21 dello stesso viene affermata la facoltà del Coni di escludere dallo stesso anche federazioni presenti nello stesso sin dalla sua costituzione;

tale norma determina la possibile esclusione dal Coni di federazioni quali la Federazione medici sportivi, la Federazione italiana della caccia, la Federazione italiana pesca sportiva, la Federazione italiana cronometristi, l'Automobile club Italia e l'Aeroclub Italia;

tale eventualità ha suscitato forti preoccupazioni in ambienti politico parlamentari anche di maggioranza;

in data 10 febbraio 2000 il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali rispondendo alle interpellanze e interrogazioni dei deputati appartenenti al gruppo di AN, CDU, CCD e PPI ha suscitato quantomeno sconcerto avendo asserito che con semplice delibera amministrativa il